

COMUNE DI BERTIOLO

PROVINCIA DI UDINE

STATUTO COMUNALE

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 27 ottobre 1997.-

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21 gennaio 1998.-

Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 29 dicembre 1999.-

Rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28 febbraio 2000.-

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28 novembre 2001.-

COMUNE DI BERTIOLO

STATUTO COMUNALE

TITOLO I **PRINCIPI FONDAMENTALI**

Art.	1	Principi fondamentali.
Art.	2	Autonomia del Comune.
Art.	3	Sede, territorio e stemma.
Art.	4	Funzioni.

TITOLO II **LINGUA FRIULANA**

Art.	5	Uso della lingua friulana.
------	---	----------------------------

TITOLO III **ORGANI DEL COMUNE**

Art.	6	Organi.
Art.	7	Consiglio Comunale.
Art.	8	Commissione consiliare per lo statuto e i regolamenti.
Art.	9	Commissioni di indagine e attività ispettive.
Art.	10	Consulta e gruppi di lavoro.
Art.	11	Pari opportunità.
Art.	12	Giunta Comunale.
Art.	13	Il Sindaco.
Art.	14	Indirizzi generali di governo.
Art.	15	Dimissioni, decadenza.
Art.	16	Vice-Sindaco.

TITOLO IV **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**

Art.	17	Segretario Comunale.
Art.	18	Organizzazione strutturale e funzionale.
Art.	19	Personale.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 20 Servizi pubblici locali.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE

Art. 21 Convenzioni.

Art. 22 Consorzi.

Art. 23 Accordi di programma.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 24 Portavoce Comunale.

Art. 25 Partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 26 Diritto di accesso e di informazione.

Art. 27 Valorizzazione delle forme associative.

Art. 28 Valorizzazione dell'associazionismo economico.

Art. 29 Consultazione popolare.

Art. 30 Istanze, petizioni e proposte.

TITOLO VIII
GESTIONE ECONOMICA

Art. 31 Finanza locale.

Art. 32 Bilancio e programmazione finanziaria.

Art. 33 Risultati di gestione.

TITOLO IX
CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 34 Revisione economico finanziaria.

Art. 35 Funzioni e responsabilità dei revisori.

Art. 36 Forme di controllo economico interno della gestione.

Art. 37 Controllo di gestione.

TITOLO X
BENI COMUNALI

Art. 38 Beni comunali.

Art. 39 Beni demaniali.

Art. 40 Beni patrimoniali.

Art. 41 Inventario.

TITOLO XI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 42 Ordinanze ordinarie.

Art. 43 Ordinanze straordinarie.

Art. 44 Regolamenti.

TITOLO XII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 Modifiche dello Statuto.

Art. 46 Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 (Principi fondamentali)

1. Il Comune di Bertiole è costituito in Comune autonomo, rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e il bene comune, ne promuove lo sviluppo economico, culturale, sociale e civile, favorendo le pari opportunità e prefiggendosi l'innalzamento della qualità della vita dei suoi membri, contemperando nella propria azione la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nella sua complessità.
2. Nello stesso tempo è parte integrante della comunità europea e della comunità mondiale e concorre alla promozione della cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale allo sviluppo.
3. Il Comune riconosce le libere forme associative della popolazione.
Persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle espressioni religiose, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

Art. 2 (Autonomia del Comune)

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2. L'organizzazione delle strutture ha la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa sui criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

Art. 3
(Sede, territorio e stemma)

1. Il Comune ha sede nel capoluogo.
2. Il territorio del Comune comprende le comunità del capoluogo Bertiole - Pozzecco - Virco e Sterpo.
3. Il Comune ha lo stemma concesso con Reale Decreto in data 7 maggio 1942 e allegato in copia al presente Statuto.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 4
(Funzioni)

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e gestione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.
2. Il Comune per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate può attuare forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri soggetti, pubblici o privati, improntando la propria attività a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
3. Altre funzioni o deleghe non espressamente attribuite al Comune dalla legge 8 giugno 1990, n.142 e precedenti e che comportino aggravii finanziari possono essere espletate a condizioni che l'ente delegante provveda al loro finanziamento.

TITOLO II

LINGUA FRIULANA

Art. 5
(Uso della lingua friulana)

1. Il Comune riconosce e valorizza la lingua friulana come portato storico della comunità locale, sostenendo l'attività delle Associazioni culturali che curano la promozione e lo studio della lingua friulana nel rispetto delle leggi vigenti.

TITOLO III

ORGANI DEL COMUNE

Art. 6
(Organi)

1. Sono organi del Comune : il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Art. 7
(Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo; esercita le potestà e adotta i provvedimenti conferitegli dalla legge, che ne regola l'elezione, la durata e la composizione.
2. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perchè il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.
3. La situazione giuridica dei consiglieri comunali è regolata dalla legge.
4. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti.
5. Il funzionamento del Consiglio comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge, è disciplinato da apposito regolamento.
6. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche fatti salvi i casi previsti dal regolamento.
7. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
8. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il Consiglio Comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati, indipendentemente dalla segnalazione di chi vi abbia interesse, si pronuncia per l'accoglimento delle giustificazioni o per la decadenza del Consigliere interessato.
9. Copia della deliberazione è notificata, entro 10 giorni dalla pronuncia, all'interessato.

Art. 8
(Commissione consiliare per lo statuto e i regolamenti)

1. Il Consiglio istituisce una Commissione consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità. Nella composizione della commissione dovrà essere assicurata la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi presenti in Consiglio Comunale
2. La Commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello

Statuto.

Art. 9
(Commissioni di indagine e Attività ispettive)

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, attribuendo la Presidenza ad un Consigliere di minoranza, ove esistano una o più minoranze in seno al Consiglio Comunale stesso.
2. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.
3. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.
4. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 10
(Consulta e gruppi di lavoro)

1. Il Consiglio Comunale può costituire consulte di settore a carattere permanente e gruppi di lavoro tematici.
2. Le Consulte, oltre ad esaminare ed esprimere pareri, svolgono attività propositiva circa il settore loro demandato.
3. I gruppi di lavoro tematici hanno il compito di esaminare ed esprimere pareri consultivi su problemi di specifico interesse, nonché svolgere attività propositiva sugli stessi.
4. Gli organismi di cui ai commi precedenti sono composti da cittadini iscritti di norma nelle liste elettorali del Comune e da esperti del settore; apposito regolamento ne determina la composizione ed il funzionamento.

Art. 11
(Pari opportunità)

1. Il Comune promuove attività e iniziative volte ad assicurare pari opportunità tra uomo e donna nella gestione dell'Amministrazione comunale. In particolare, di norma, negli organi collegiali con più di tre componenti dovrà essere prevista la presenza di entrambe i sessi.

2. La previsione di cui al comma precedente è precettiva salvo eventuali situazioni eccezionali espressamente indicate e motivate, tali da giustificare una deroga.

Art. 12 **(Giunta Comunale)**

1. La Giunta è l'organo di governo e di amministrazione del Comune; realizza il programma di governo approvato dal Consiglio; adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio; svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario o dei Responsabili dei servizi.
2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 4 assessori, tra cui un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Il Sindaco può nominare Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità, eleggibilità e candidabilità alla carica di consigliere comunale.
4. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Non possono essere nominati assessore gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
6. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio con diritto di parola e senza diritto al voto. In nessun caso vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.
7. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.
8. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
9. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.
10. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco. Chi convoca la Giunta stabilisce l'ordine del giorno.
11. Le riunioni di Giunta non sono pubbliche; le deliberazioni di Giunta debbono essere pubblicizzate in modo da assicurarne la più ampia e effettiva conoscenza da parte della comunità locale.
12. L'elenco dei provvedimenti adottati deve essere comunicato ai capigruppo e posto a disposizione dei singoli Consiglieri, i quali possono richiedere, e in tal caso debbono avere tutte le informazioni circa lo svolgimento dei lavori di Giunta.
13. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni; essa delibera con l'intervento della

metà più uno dei suoi componenti. Gli Assessori possono essere preposti ai servizi comunali individuati per settori omogenei, per delega del Sindaco.

Art. 13 (Il Sindaco)

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale e secondo le disposizioni dettate dalla legge, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed è membro del Consiglio Comunale. Ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti ordinari e amministrativi come attore o convenuto previa deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, e rappresenta la Comunità.
3. Svolge inoltre i seguenti compiti:
 - concorda con la Giunta o gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente;
 - promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio;
 - coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
 - adotta, nei casi previsti dalla legge, i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal regolamento ad altre figure;
 - sovrintende il servizio di Polizia municipale;
 - adotta le ordinanze di sua competenza;
 - acquisisce direttamente presso tutti i servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - promuove tramite il Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede;
 - convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
 - propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta;
 - delega normalmente particolari, specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori o a Consiglieri;
 - delega la sottoscrizione di particolari, specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate ad assessori, al Segretario comunale o ai responsabili dei servizi;
 - riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
 - ha la rappresentanza generale del comune;
 - nomina la Giunta e può revocare i componenti;
 - nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
 - nomina i responsabili dei servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali;
 - promuove la conclusione di accordi di programma;
 - rilascia le concessioni edilizie e le autorizzazioni edilizie.
4. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende ai compiti attribuiti dalla legge.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 14
(Indirizzi generali di governo)

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro i successivi trenta giorni, il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
3. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15
(Dimissioni, decadenza)

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al consiglio comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.
6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art. 16
(Vice-Sindaco)

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vice-sindaco.

2. Questi sostituirà il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Vice Sindaco esercita altresì le funzioni del Sindaco sino alle elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano in età.
5. Nel caso di assenza di tutti gli Assessori le funzioni sostitutive sono esercitate dal Consigliere più anziano di età, appartenente al Gruppo di maggioranza.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 17 (Segretario Comunale)

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, questi è funzionario pubblico ed il suo “status” giuridico ed economico viene disciplinato dalle leggi e dal contratto collettivo di comparto.
2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale, sono disciplinate dalla Legge.
4. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 3 e 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili delle aree e ne coordina l'attività;
 - c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
6. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Allo stesso viene corrisposta, con il provvedimento di conferimento dell'incarico, un'indennità di direzione stabilita dalla contrattazione collettiva di comparto.
7. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 5 possono essere anche previste quelle di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 18
(Organizzazione strutturale e funzionale)

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
 - e) istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 19
(Personale)

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi - dotazione organica - norme di accesso disciplina in particolare:
 - a) la struttura organizzativa;
 - b) la gestione delle risorse umane;
 - c) modalità per l'accesso agli impieghi;
 - d) la mobilità;
 - e) le collaborazioni esterne.
4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 20
(Servizi pubblici locali)

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione dei beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva

all'Amministrazione comunale o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.
5. Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.
6. Nel caso in cui lo Stato, la Regione, la Provincia od altri Enti Pubblici si avvalgano degli uffici e del personale comunale per l'esercizio di loro funzioni, deve essere determinato e rimborsato al Comune il costo del servizio.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE

Art. 21 (Convenzioni)

1. Al fine della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune può sviluppare rapporti associativi attraverso la stipulazione di convenzioni e costituzione di consorzi con altri Comuni e con la Provincia. Tali obiettivi possono essere perseguiti anche attraverso contratti e istituzione di strutture per attività di comune interesse, oltre che con altri Comuni e Provincia, anche con Regione, Stato e altri enti pubblici o privati.
 2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
2. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri Enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

Art. 22
(Consorzi)

1. I Consorzi possono essere istituiti per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di uno o più Comuni o della Provincia.
2. Ai Consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
3. La costituzione del Consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello Statuto e di una convenzione nonché, attraverso la trasmissione agli Enti aderenti, degli atti fondamentali e la determinazione della quota di partecipazione.

Art. 23
(Accordi di programma)

1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge regionale n. 7/2000, art. 19.

TITOLO VII

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 24
(Portavoce comunale)

1. Ai fini di garantire al cittadino una migliore conoscenza delle modalità di formazione delle decisioni e dei loro contenuti si determina nella figura del Sindaco o di altra persona, da lui delegata, il portavoce che comunica periodicamente, mediante conferenza stampa, o bollettino Ufficiale le informazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale.

Art. 25
(Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.
- 2.

Art. 26**(Diritto di accesso e di informazione)**

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantita ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli Enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale e dallo specifico regolamento Comunale.

Art. 27**(Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione)**

1. L'Amministrazione Comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti rappresentati da persone operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. L'Amministrazione Comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, e ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
4. Il Comune può affidare ad Associazioni e a Comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 i fondi necessari. Il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 28**(Valorizzazione dell'associazionismo economico)**

1. Il Comune valorizza le autonome forme di associazionismo economico e di cooperazione.
2. Nella scelta della forma di gestione dei servizi, il Comune potrà accordare la propria preferenza alla concessione, quando sia possibile, a Cooperative, Associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione privata.
3. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le Associazioni di volontariato e le Cooperative sociali.

Art. 29**(Consultazione della popolazione)**

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di

interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile per raggiungere gli interlocutori.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 30
(Istanze, petizioni e proposte)

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare per iscritto all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminarle ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.
3. Il Sindaco, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei 15 giorni successivi al parere dell'organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.
4. Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni. Nel caso di conclusione negativa dell'istruttoria viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 15 giorni successivi.

TITOLO VIII
GESTIONE ECONOMICA

Art. 31
(Finanza locale)

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha, altresì autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizioni e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti regionali;
 - e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - f) risorse per investimenti;
 - g) altre entrate.
4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili servizi pubblici.
5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Art. 32
(Bilancio e programmazione finanziaria)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle disposizioni previste dal regolamento comunale di contabilità.
2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro i termini di legge. Nella redazione e predisposizione dello stesso, vanno osservati i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonchè dal bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.
4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 33
(Risultati di gestione)

1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

TITOLO IX CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 34 (Revisione economico finanziaria)

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta il revisore del conto.
2. Il revisore è scelto secondo le modalità indicate dalla legge.
3. Dura in carica tre anni ed è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 267/2000. La rielezione è consentita per una sola volta.

Art. 35 (Funzioni e responsabilità del revisore)

1. Il revisore, le cui funzioni sono disciplinate dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta Comunale se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune.
2. Al Revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza e rettitudine, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.
4. Per quanto riguarda i doveri di cui al comma precedente, i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi del revisore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 quinquies del D.L. 12 gennaio 1991 n. 6, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 80.

Art. 36 (Forme di controllo economico interno della gestione)

1. Il normale strumento di indagine utilizzabile dal revisore è dato e consiste nell'indagine a campione.
2. La rilevazione contabile dei costi prevede:
 - la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili ai singoli servizi al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolato per settori, programmi ed interventi;
 - la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

Art. 37
(Controllo di gestione)

1. E' istituito con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 196 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il controllo di gestione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Tali processi hanno per fine ultimo quello di consentire il conseguimento degli scopi mediante una corretta allocazione delle risorse per determinare un miglioramento dei servizi, per aumentare la quantità degli stessi, o per attuare un processo amministrativo portatore di maggiore economicità gestionale.

TITOLO X
BENI COMUNALI

Art. 38
(Beni comunali)

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 39
(Beni demaniali)

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune individuati come tali dalla legge.
2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare, i cimiteri.
4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

5. Alla classificazione, è competente il Consiglio Comunale.

Art. 40
(Beni patrimoniali)

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 41
(Inventario)

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia e dal regolamento di contabilità comunale.
3. L'economista comunale è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
4. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
5. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

TITOLO XI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 42
(Ordinanze ordinarie)

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il Sindaco emette ordinanze imponendo, con tali provvedimenti ai

soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.

Art. 43
(Ordinanze straordinarie)

1. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.
2. Il provvedimento dev'essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui intende ovviare.
3. Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale all'interessato o agli interessati.
4. Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica, e delle spese incontrate sarà fatta una nota che, resa esecutiva dal Prefetto, sarà passata all'esattore il quale riscuote la somma ivi indicata a carico degli inadempienti, coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 44
(Regolamenti)

1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. Il regolamento, dopo la sua adozione, resterà pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio comunale e, una volta divenuto esecutivo, nelle forme previste dalla legge, diventerà obbligatorio nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua ripubblicazione. Della sua ripubblicazione oltre che all'Albo pretorio, dovrà essere data notizia, anche in luoghi consueti mediante apposito manifesto.

TITOLO XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45
(Modifiche dello Statuto)

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 46
(Entrata in vigore dello Statuto)

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative entrano in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.